

COMUNE DI CAPRIE

OBBLIGO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVA

IL SINDACO

Visto l'art. 34 del D.P.R. 14 febbraio 1964 , n. 237: "Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica" come modificato con la Legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Vista la Legge 31 maggio 1975, n. 191 recante "Nuove norme per il servizio di Leva" come modificata con la Legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Vista la Legge 24 dicembre 1986, n. 958 recante "Norme sul Servizio Militare di Leva e sulla Ferma di Leva prolungata"

Viste le circolari del Ministero della Difesa

NOTIFICA

1. Tutti i cittadini dello Stato e gli stranieri che, con l'arruolamento nell'Esercito (od in altro modo previsto dalla legge sulla cittadinanza), possono divenire tali, **nati fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2009** e che, agli effetti della leva, devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune ai sensi dell'articolo 35 del decreto suddetto, sono obbligati a domandare entro trenta giorni da oggi, la loro iscrizione nelle liste di leva ed a fornire chiarimenti che in questa occasione potranno essere loro richiesti.

Allo stesso obbligo sono anche sottoposti, in applicazione dell'art. 41 della legge succitata n. 237/1964, i residenti in questo Comune che non possiedono alcuna cittadinanza.

Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno l'obbligo di farla i loro genitori o tutori.

2. I giovani che non siano domiciliati in questo Comune, ma che vi abbiano la dimora abituale ai sensi dell'art. 43 del codice civile, hanno facoltà di farsi iscrivere su queste liste di leva per ragioni di residenza. In questo caso la loro domanda equivale, per quanto concerne la leva, alla prova di cambiamento di domicilio, nel senso del successivo articolo 44 del codice civile stesso.

3. Gli omessi, giudicati rei di essersi sottratti alla leva, non potranno essere ammessi alla eventuale dispensa, a domanda, dal compiere la ferma di leva che loro spettasse per uno dei titoli previsti dall'art. 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191 e, se colpevoli di frode o raggiri al fine di sottrarsi all'obbligo della leva, incorreranno altresì nelle pene della reclusione e della multa comminate dall'art. 130 del suddetto D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237.

Caprie, lì 1° gennaio 2026

IL SINDACO
TORASSO Gian Andrea
(firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. 39/1993)